



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 18/11/2003

COMUNE DI CARPINO (Foggia)
STATUTO COMUNALE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 IDENTIFICAZIONE

1. Il territorio comunale di Carpino è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Articolo 2 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La sede del Comune di Carpino è alla via Mazzini 36, Palazzo di Città.
2. Nella sede si riuniscono tutti gli organi comunali. Tuttavia, per esigenze particolari, gli organi comunali predetti possono essere convocati in altra sede, nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 3 STEMMA - GONFALONE FASCIA TRICOLORE

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del precedente statuto.
2. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.
3. L'uso dello Stemma, del Gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Articolo 4 ALBO PRETORIO

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "ALBO PRETORIO" per la pubblicazione degli atti ed avvisi prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 5 FINALITA'

1. Il Comune di Carpino ha caratteristiche agricole, turistiche, artigianali ed aspira a svolgere un ruolo agro-turistico nel rispetto dell'ambiente e delle vocazioni tradizionali della popolazione.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione e assecondando la cultura popolare e le sue forme.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla attività amministrativa.
4. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
5. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte della politica economica.
6. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito degli interessi della propria comunità sia nei rapporti che si svolgono e si esauriscono all'interno del proprio territorio, sia nelle relazioni di carattere sovracomunale con altri soggetti ed altri ordinamenti.
7. L'Ente Locale sarà particolarmente attento alle istituzioni di carattere "socio - culturale" che costituiscono la base per ogni autentico progresso.

In particolare:

- a) Istituzioni scolastiche - si dovrà collaborare con le istituzioni preposte affinché, per quanto di competenza dell'Ente Locale, la scuola sia dotata di tutti quei mezzi che consentono un sempre migliore funzionamento didattico - educativo; si dovranno, quindi, promuovere e favorire rapporti con le istituzioni culturali, educative e formative di qualunque genere.
- b) Istituzioni Culturali - il Comune presterà particolare attenzione al concetto di cultura per favorire lo sviluppo e proteggerne l'autonomia, promuovendo rapporti con forme associative locali.
- c) Sport - l'Ente incentiverà la pratica sportiva, in quanto legata strettamente alla formazione dell'uomo, promovendola in tutte le forme ed espressioni.
- d) Assistenza - il Comune presterà particolare attenzione alle persone deboli, svantaggiate ed emarginate, con forma di assistenza non umilianti o dannose per la dignità umana.

8. Il comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri paesi.

9. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

10. Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente.

11. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio territorio o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forma di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

12. Il Comune sviluppa il principio di sussidiarietà quale criterio nei rapporti con tutti gli altri soggetti, pubblici e privati.

13. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto del principio di massima trasparenza, della più diffusa informazione, dell'efficacia, efficienza ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.

14. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

15. Il Comune esercita le funzioni proprie e conferite nel rispetto dei principi di sussidiarietà,

adeguatezza e differenziazione.

Articolo 6

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Puglia, dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, della Comunità Montana del Gargano, dell'Ente Parco Nazionale del Gargano avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

Articolo 7

LA COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO

1. Il Comune di Carpino fa parte della Comunità Montana del Gargano.
2. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana del Gargano l'esercizio di funzioni di competenza comunale.
3. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO 1 ORGANI

Articolo 8

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 9

LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organo collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione

dell'azione da questi svolta. Sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 10

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

Articolo 11

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dal presente Statuto, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Il Consiglio Comunale aspira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Il Consiglio Comunale elegge, nella propria seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente del Consiglio.

Articolo 12

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Consigliere Comunale eletto presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il Consiglio Comunale elegge nella stessa seduta, un Vice Presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Ai fini della validità delle votazioni di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione alle medesime della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal componente che ha riportato nelle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei componenti il Consiglio Comunale la cifra individuale più alta. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Presidente esercita tutti i poteri conferiti al primo dal presente Statuto.

A seguito dell'entrata in vigore del presente Statuto, sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal componente che ha riportato nelle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale la cifra individuale più alta, così come

specificato al precedente comma. In ogni caso, il Consiglio Comunale non può essere presieduto da un componente che sia altresì componente della Giunta Comunale.

5. Il Consiglio Comunale può sfiduciare il Presidente del Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, con votazione espressa in forma segreta, solo in caso di grave violazione di legge.¹

¹ Così come emendato con deliberazione consiliare n° 16 del 05.08.2003

Articolo 13

CONVOCAZIONI

E FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del suo Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, del Vice Presidente, che formula l'ordine del giorno.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Gli avvisi di convocazione per le sessioni ordinarie devono pervenire al Consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima.

3. In caso di urgenza la consegna deve avvenire almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. Il Consiglio Comunale deve essere convocato dal suo Presidente in seduta straordinaria:

a) tutte le volte che lo stesso Presidente lo ritenga opportuno ai fini dell'adempimento delle funzioni statutarie;

b) tutte le volte in cui almeno 1/5 dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta, con l'elenco degli argomenti che devono essere discussi, purchè di competenza consiliare. La convocazione in tal caso deve essere effettuata nei 20 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta;

c) tutte le volte in cui il Sindaco o la Giunta ne faccia richiesta scritta, con l'elenco degli argomenti che devono essere discussi, purchè di competenza consiliare. La convocazione in tal caso deve essere effettuata nei 7 giorni successivi.

6. Salvo il caso in cui la legge o il regolamento prescriva diversamente, le sedute, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto non prescrivano una maggioranza speciale. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione, devono essere presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

7. Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 14

COMMISSIONI

DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sono istituite, all'interno del Consiglio Comunale, tre Commissioni permanenti:

Bilancio, Programmazione, Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo, Servizi Sociali, Sport e Tempo Libero;

Lavori Pubblici, Assetto del Territorio, Agricoltura, Commercio ed Ambiente;
Affari Generali, Statuto e Regolamenti.

2. Il Consiglio Comunale può costituire altre commissioni per l'esame di singoli problemi fissandone la durata e la competenza.
3. Il funzionamento e i poteri delle suddette Commissioni Consiliari verranno disciplinati con apposito regolamento.

Articolo 15

STATUS DEI

CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surrogazione dei Consiglieri Comunali dimissionari con le modalità ed i tempi previsti dalla Legge.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della L. 7/8/90 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine di 20 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine e conclusa l'istruttoria, il Consiglio Comunale esamina e delibera l'eventuale decadenza.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Articolo 16

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali in carica debbono appartenere ad un gruppo del Consiglio Comunale. Un gruppo del Consiglio Comunale dovrà essere costituito da almeno 2 componenti ed il capogruppo dovrà essere designato con atto formale sottoscritto da tutti i componenti del gruppo. Sono ammessi gruppi costituiti da un numero di componenti inferiore a quello suindicato nell'eventualità in cui essi siano formati da soggetti che si richiamano a schieramenti politici rappresentati in Parlamento ovvero nel caso di gruppo misto.
2. I componenti che, al di fuori delle ipotesi delineate al comma 1, non dichiarino di appartenere ad un gruppo costituiscono il gruppo misto.
3. Entro 15 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, ciascun gruppo elegge il capogruppo e lo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.
4. E' data comunicazione al Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione dei gruppi e dell'elezione dei rispettivi capigruppo.
5. Fino all'elezione del capogruppo, tali funzioni sono svolte dal componente che ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più alta.

Articolo 17

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale è Organo consultivo del Presidente del consiglio Comunale e del Sindaco, potendo concorrere a definire quanto risulta utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale dell'Ente. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente ed ai suoi componenti, pertanto, si applicano le norme di cui all'art.82, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco può sottoporre a parere della conferenza dei capigruppo, antecedentemente all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco. A questa compete di esprimere pareri relativamente ad ogni questione ad essa sottoposta dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.
4. Alla riunione della conferenza dei capigruppo le funzioni di segretario sono svolte dal componente più giovane d'età.

Articolo 18

IL SINDACO

1. Il Sindaco eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nelle Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica. Il Sindaco nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili delle aree.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'Attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede, entro 45 giorni dall'insediamento, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, previa intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Articolo 19

ATTRIBUZIONI

DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori, al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum consultivi, di cui all'art.8 del D.Lgs 267/2000;
- d) emana ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla Legge;
- e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i responsabili delle arre - servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
- h) è autorizzato a stare in giudizio, a prevenire e concedere un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta Comunale, salvo i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori e ai Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Articolo 20

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Al Sindaco sono attribuite nei casi previsti dalla Legge le funzioni di Ufficiale di Governo.

Articolo 21

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce d'intesa con la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e ne dispone la convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dall'art. 13, comma 5, lett.c);
- b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) esercita ogni altro potere al fine di organizzare l'attività dell'Ente.

Articolo 22

IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco, scelto esclusivamente fra i componenti del Consiglio Comunale, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore/Consigliere anziano.

Articolo 23

IL CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può delegare un Consigliere alla trattazione di un singolo affare o a curare e sovrintendere a funzioni ordinate organizzativamente per materia, con eventuale facoltà di firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive assegnateli.
2. Il Sindaco può invitare il Consigliere delegato a partecipare alla riunione di giunta in cui viene trattato un argomento riguardante la questione delegata per assistervi e relazionare, ma senza facoltà di voto.
3. Il Sindaco può in ogni momento revocare la delega al Consigliere.
4. La delega e la revoca sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

Articolo 24

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto di Consiglio Comunale contrario ad un proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 25

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio e alla contestuale nomina di un Commissario.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento permanente del Sindaco viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore/Consigliere anziano che vi procede d'intesa con i gruppi consiliari.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Articolo 26

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza, della efficienza e della efficacia.
2. La Giunta adotta tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel

quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Articolo 27

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 Assessori di cui 1 è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, in misura non superiore ad 1/3 dei componenti la Giunta, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e/o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. I singoli Assessori coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni ed adottano atti di indirizzo nell'ambito delle materie loro delegate. Gli Assessori forniscono ai responsabili delle strutture organizzative le direttive dei programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo dell'Ente.

Articolo 28

NOMINA

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e sostituire gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco e tra loro medesimi.

Articolo 29

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto degli argomenti proposti dagli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 30

COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni governo, che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale e al Sindaco.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di governo
 - a) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti e di programmazione da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro Organo;
 - d) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - e) assegna in gestione ai Responsabili, le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale e specificati nel piano di esecuzione;
 - f) approva i progetti dei lavori pubblici che non siano riservati dalla Legge ai Responsabili dei servizi;
 - g) ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e delle capacità di spesa dei vari capitoli;
 - h) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) propone gli indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nel relativo Regolamento;
 - k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
 - m) valuta l'attività svolta e i risultati conseguiti dai Responsabili dei servizi in relazione agli obiettivi fissati, sulla base dell'istruttoria condotta dal nucleo di valutazione;
 - n) determina, sentito il Nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - o) autorizza la costituzione in giudizio e la promozione di liti ed arbitrati

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI

ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 31

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare che dipende dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto in apposito Albo.
2. La Legge e il Regolamento disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario, mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
3. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed il segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Segretario Comunale, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli Uffici e dei Responsabili.
6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.
7. Il Segretario Comunale, altresì:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - d) presiede le commissioni di concorso aventi ad oggetto la copertura di posti vacanti per le qualifiche apicali.
8. Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi politici dell'Ente.
9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'Ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario e il Direttore Generale.
10. Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale.
11. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro all'interno dell'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
12. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

CAPO II UFFICI E PERSONALE

Articolo 32 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 33 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. Il Comune disciplina con appositi atti di dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione pubblica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e/o Direttore Generale se nominato, ed ai responsabili degli Uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Nel rispetto della Legge dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base dei principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Articolo 34 FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nominati dal Sindaco e individuati secondo il sistema organizzativo dell'Ente, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di

indirizzo e governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente:

- a) la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, fatto salvo il caso di cui all'art.31- comma 7- lettera d)- del presente Statuto;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamento e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

2. Le funzioni di cui al comma 1 che precede possono essere attribuite al Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

3. Il Responsabile degli Uffici e dei Servizi, ed il Segretario Comunale nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, sono direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 35

INCARICHI DIRIGENZIALI

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Per obiettivi determinati e per convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. La copertura dei posti dei Responsabili dei servizi e degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In tal caso, in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, può essere riconosciuta all'incaricato un'indennità "ad personam".

3. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente e non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli

uffici disciplina il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. La nomina dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici è conferita a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco, secondo criteri di competenza professionale. Tale nomina può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione della nomina può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorso.

Articolo 36

UFFICIO DI STAFF

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs 267/2000.

Articolo 37

IL DIRETTORE GENERALE

1. Previa la stipula delle convenzioni previste all'art 108, comma3, del D.Lgs 267/2000, Il Sindaco procede alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.

3. Al Direttore Generale, in particolare, compete:

a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art.197, comma 2, lett a) del D.Lgs.267/2000;

b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D.Lgs.267/2000

4. Ai fini di cui al comma precedente, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, ad eccezione del Segretario Comunale.

5. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato elettivo del Sindaco.

Articolo 38

COMITATO DI DIREZIONE

1. Al fine di garantire il miglior coordinamento tecnico amministrativo dell'attività dell'Ente, in particolare in relazione all'attuazione di programmi di lavoro intersettoriali e per l'esercizio delle ulteriori funzioni da prevedere nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, è istituito il Comitato di Direzione

composto dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Comunale, che lo presiede e lo coordina, e dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Comitato si riunisce periodicamente e, comunque, secondo le necessità, nel perseguimento degli obiettivi gestionali, con le modalità previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO III SERVIZI

Articolo 39 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

1. Ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni dell'art. 113 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione dei pubblici servizi privi di rilevanza industriale da gestire a mezzo di azienda speciale; di istituzione di società di capitale con la partecipazione di soggetti pubblici o privati o mediante la gestione in economia o in affidamento a terzi ai sensi dell' art. 113bis - del D.Lgs.267/2000

Articolo 40 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana del Gargano, l'Ente Parco Nazionale del Gargano e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associate più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 41 FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla Legge e, nei limiti previsti dalla stessa, dal Regolamento comunale di Contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla Legge, applica

secondo principi di equità e perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n° 212, testo vigente, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere dell'istituto dell'interpello viene individuato del dipendente responsabile del tributo.

Articolo 42

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. L'ordinamento contabile e il regolamento di contabilità disciplinano la cura e la tenuta dell'inventario dei beni disciplinano la cura e la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

1. I beni patrimoniali comunali, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

2. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

3. Della conservazione dei beni sono direttamente responsabili le persone che li hanno in consegna.

Articolo 43

BILANCIO COMUNALE E RENDICONTO DELLA GESTIONE.

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge statale e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il tempo stabilito dalla Legge e dal Regolamento, osservando i principi di universalità, unità, annualità veridicità pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati previsti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. La dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto, deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità e i termini stabiliti dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

Articolo 44

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO E COMMISSARIAMENTO

1. Qualora, nei termini fissati dal D.Lgs 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di Legge, lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento come segue.

2. Il Segretario Comunale, attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art.141 - comma 2 - del D.Lgs.267/2000, scegliendolo tra il Difensore Civico Comunale, ove nominato, il Difensore Civico Provinciale, Segretari Comunali o Dirigenti o Funzionari Amministrativi in quiescenza, Avvocati o Commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali, in particolare Revisore dei Conti che abbiano svolto almeno un'incarico triennale completo presso gli Enti Locali, Docenti Universitari delle materie di diritto amministrativo degli Enti locali, Segretari Provinciali o Dirigenti Amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli Enti Locali.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.
5. Il Commissario, nel caso di mancata predisposizione dello schema di bilancio di previsione nei termini da parte della Giunta, lo predispone d'ufficio entro 10 giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio il Commissario, nei successivi 5 giorni, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio, secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'accaduto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141 - comma 2 - del D.Lgs.267/2000.

Articolo 45

REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio Comunale, secondo i criteri stabiliti dalla Legge, e oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca o di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.a.
3. Nell'esercizio delle funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Il Revisore dei Conti può essere invitato alle sedute della Giunta e del consiglio Comunale.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

TERRITORIALE E

FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 46

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali e propriamente con la Comunità Montana del Gargano, l'Ente Parco Nazionale del Gargano, la Provincia, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Articolo 47

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando le stipulazioni di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 48

GEMELLAGGIO

1. Al fine di favorire la collaborazione tra gli Enti Locali, il Comune può gemellarsi con altri Comuni. Le operazioni di gemellaggio saranno disciplinate da apposite convenzioni.

Articolo 49

CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convocazione, approva lo statuto del consorzio

Articolo 50

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

1. Il Sindaco approva e stipula l'accordo e ne dà successiva comunicazione al Consiglio Comunale.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 51

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, inclusi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornati, all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e le trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 52

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Fanno eccezione i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. Un Regolamento stabilisce quali debbano essere i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del Procedimento.
3. Il Regolamento stabilisce altresì le modalità per intervenire nel procedimento attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte e/o documenti; nonché i tempi e i modi per evadere dette istanze, richieste, memorie, nel rispetto dell'onere di motivazione.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere in visione tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Articolo 53

DIRITTI DI ACCESSO

1. Ai cittadini del Comune, singoli o associati, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 54

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

Articolo 55

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questione di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta delle adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione in un pubblico dibattito.

Articolo 56

PROPOSTE

1. I cittadini, in numero non inferiore a 50, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'Organo competente, corredate dal parere dei Responsabili dei servizi interessati.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta ed adottare le determinazioni opportune entro i successivi 30 giorni.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO

E PARTECIPAZIONE

Articolo 57

LA PARTECIPAZIONE

DEI CITTADINI IN LIBERE

FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative dagli stessi costituiti è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. La valorizzazione delle libere forme associative ed in particolare di quelle che perseguono fini di valorizzazione e conservazione delle risorse socio culturali del territorio può avvenire mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro.

3. Il Comune può istituire commissioni comunali o consulte che operano a supporto degli Organi di Governo elettivi, sia in sede consultiva che propositiva.

Articolo 58

REFERENDUM

1. Sono previste referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di:
 - a) tributi locali e di tariffe;
 - b) attività amministrative vincolate da legge statali e regionali;
 - c) materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio;
 - d) Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio Comunale;
 - e) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - f) Ordinamento del personale.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 5% (cinque per cento) del corpo elettorale;
 - b) Il Consiglio Comunale.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 59

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Articolo 60

Difensore civico

1. Il Consiglio Comunale, può valutare, in proprio e/o previa intesa con la Comunità Montana, che determinerà con proprio Statuto: la nomina, la incompatibilità e decadenza, i mezzi e le prerogative, i rapporti con il Consiglio, l'indennità di funzione, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni del comprensorio, dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini del comprensorio.

CAPO IV

CONSIGLIO COMUNALE

DEI RAGAZZI

Articolo 61
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha lo scopo di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, collaborazione con i gruppi giovanili, rapporti con l'Unicef o altre associazioni a scopo umanitario.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 62
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune adotta il proprio Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi generali della Repubblica.
2. Ad esso devono uniformarsi tutti gli atti normativi ed amministrativi del Comune.
3. La Legge disciplina le modalità e il quorum necessario per l'adozione e revisione dello Statuto e determina, altresì, la sua efficacia normativa.

Articolo 63
REGOLAMENTI.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune emana regolamenti nelle materie di propria competenze, in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I Regolamenti, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo.

Articolo 64
ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art.54 del T.U.E.L..
2. I responsabili dei Servizi, nell'ambito delle loro competenze, emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazioni di norme legislative e regolamentari.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici di maggiore ritrovo della cittadinanza e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda disciplinare la cura e la tenuta dell'inventario dei beni consultare.
4. In caso di assenza dei Responsabili di area - servizio o del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi li sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'Ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

Articolo 65

NORME TRANSITORIE

E FINALI

1. Il presente Statuto è pubblicato nel B.U.R. ed è affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, esecutivo, al Ministero dell'Interno per essere nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.